



Decreto n° 020 / Pres.

Trieste, 1 febbraio 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR. 31/2005, ART. 1. AREE DELLA LAGUNA DI MARANO SUSCETTIBILI DI CONSERVAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI BIVALVI. INTEGRAZIONI.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 01/02/2016

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 27/01/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 27/01/2016

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31;

Visto il proprio decreto n. 0289/Pres. del 27 settembre 2006 recante “Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l’attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado”;

Constatato che l’articolo 3, comma 1, del predetto regolamento, prevede che ai fini dell’attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado “l’Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d’intesa con l’Assessore alla salute e alle politiche sociali, individui ogni tre anni (...) le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni”;

Visto il proprio decreto n. 0320/Pres. del 24 ottobre 2006 con il quale è stata approvata la delimitazione delle aree demaniali della laguna di Marano-Grado da mettere a bando per l’attività di allevamento di molluschi bivalvi, in attuazione all’articolo 3, comma 1, del citato regolamento approvato con proprio decreto n. 0289/Pres. del 27 settembre 2006;

Preso atto che con i successivi propri decreti n. 056/Pres. del 3 marzo 2009 e n. 0144/Pres. del 1 giugno 2009 l’area assentibile a concessione è stata integrata con altre aree demaniali della laguna di Marano e Grado da mettere a bando per l’attività di allevamento di molluschi bivalvi;

Considerato che, in coerenza con la previsione dell’articolo 3 del citato regolamento, l’individuazione delle aree per rilascio delle concessioni per l’attività di allevamento di molluschi bivalvi in Laguna di Marano e Grado è consentita nell’ambito della superficie classificata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del regolamento stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2557 del 22 dicembre 2015, che approva, ai sensi del Regolamento CE/854/2004 ed in coerenza con l’art. 2, comma 2, del regolamento succitato, la disciplina e la classificazione delle zone di produzione, raccolta e di stabulazione, di molluschi bivalvi;

Constatato che tra le aree classificate, nelle quali i molluschi possono essere raccolti con specifiche modalità, è stata aggiunta la zona 18UD;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 12 dicembre 2012 con il quale è stata ridefinita l’area interessata dal Sito di bonifica di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano;

Vista l’istanza del Comune di Marano Lagunare, di data 31 dicembre 2015, intesa a chiedere la modifica delle aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni, con l’aggiunta di 2 aree e lo scorporo delle aree stornate dalle concessioni;

Preso atto che le due nuove aree proposte non rientrano nel Sito di bonifica di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano come ridefinito con il DM del 12 dicembre 2012;

Constatato che le due nuove aree proposte sono ricomprese tra le aree classificate ZONA B con la deliberazione della Giunta regionale n. 2557/2015 e che una ricomprende totalmente la zona denominata 18UD mentre la seconda ricomprende una superficie di 19,37 ettari della

zona 12UD;

Vista la determinazione n. 472 del 24 dicembre 2012 del Comune di Marano Lagunare per la riduzione delle aree concesse per la molluschicoltura, per una superficie di 138,09 ettari, in quanto risulta improduttiva ai fini dell'allevamento di molluschi bivalvi a causa della presenza massiva di banchi di ostrica (*Crassostrea gigas*);

Visto il decreto n. 455 del 20 marzo 2009 con la quale il Servizio valutazione impatto ambientale si esprime favorevolmente all'allevamento di molluschi bivalvi in alcune zone della Laguna di Marano, con l'esclusione delle zone ricomprese dalla Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella;

Ritenuto, in relazione alla richiesta del Comune di Marano Lagunare, di procedere alla modifica delle aree da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi tramite l'integrazione delle aree individuate con l'allegato A) e lo scorporo delle aree individuate con l'allegato B) rispetto a quelle già individuate con il proprio decreto 0320/Pres. di data 24 ottobre 2006, il proprio decreto n. 056/Pres. del 3 marzo 2009 e il proprio decreto n. 0144/Pres. del 1 giugno 2009;

Visto il decreto n. 8 del 8 gennaio 2016 del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, con il quale si accerta che le variazioni delle superfici succitate per la concessione delle aree ai fini dell'allevamento di molluschi bivalvi non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZSC e ZPS Laguna di Marano e Grado;

Visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura in data 12 gennaio 2016, in merito alle variazioni delle superfici succitate per la concessione delle aree ai fini dell'allevamento di molluschi bivalvi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2016, n. 64;

Decreta

1. La delimitazione delle aree demaniali della Laguna di Marano e Grado da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi, approvata con il proprio decreto n. 0320/Pres. di data 24 ottobre 2006, il proprio decreto n. 056/Pres. del 3 marzo 2009 ed il proprio decreto n. 0144/Pres. del 1 giugno 2009, è integrata tramite l'inclusione delle aree indicate con l'allegato A), e lo scorporo delle aree indicate con l'allegato B) del presente decreto, di cui entrambi gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Nelle aree delimitate con l'allegato A), citato al punto 1, qualsiasi utilizzo delle aree medesime deve essere preceduto dalla presentazione della relazione per la valutazione d'incidenza avente i contenuti previsti dall'allegato G al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e dal conseguente decreto di valutazione d'incidenza positiva rilasciato dal Servizio valutazione impatto ambientale dell'Amministrazione regionale. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -